



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

R.G. 10239/2014

Il Giudice designato

Visto il ricorso per sequestro giudiziario ex artt.670 c.p.c., proposto da

nei confronti di

rilevato che

- chiede l'emissione di un provvedimento di sequestro giudiziario della quota sociale pari al 70% della società intestata a con ordine al nominando custode di procedere alla regolarizzazione delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese ed all'amministrazione della predetta quota;
- il ricorrente preannuncia quale azione di merito rispetto alla quale il sequestro si pone come strumentale la risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di quote sociali stipulato con in data 16.1.2013;

ritenuto che

- debba ritenersi ammissibile il sequestro giudiziario in ogni ipotesi in cui risulti proposta o debba proporsi l'azione di risoluzione, rescissione, nullità o annullamento o accertamento della simulazione

Avan



di un rapporto obbligatorio che si riferisca ad un bene suscettibile di formarne oggetto, sempre che a tali azioni sia collegata la pretesa di ottenere la riconsegna dello stesso bene;

rilevato che

- è ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento per cui, ai fini della concessione del sequestro giudiziario, si ha controversia sulla proprietà o sul possesso non soltanto quando sia esperita azione di rivendica, ma anche in ipotesi di azioni personali aventi per oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta (Cassazione civile sez. I, 16 novembre 1994, n. 9645) o di controversie dalla cui decisione può scaturire una situazione di condanna alla restituzione o al rilascio di cosa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità di altri (Cassazione civile sez. II, 19 ottobre 1993, n. 10333; Cassazione civile sez. II, 28 aprile 1994, n. 4039; Cassazione civile sez. II, 19 ottobre 1993, n. 10333);

ritenuto che

- tra tali azioni rientri sicuramente quella preannunciata nella specie, ossia l'azione di risoluzione per inadempimento, volta ad ottenere oltre che lo scioglimento del vincolo contrattuale la conseguente reintestazione delle quote;
- nel caso di specie di tale diritto alla restituzione sussista adeguato *fumus boni iuris*, non avendo adempito
all'obbligazione contrattuale di pagamento del prezzo convenuto per

Ronan



- l'acquisto della quota della società _____ nel contratto di
cessione stipulato *inter partes* ancora in data 16.1.2013, con obbligo
di corresponsione del prezzo entro e non oltre il 31.1.2013;
- l'offerta *banco iudicis* del prezzo della cessione, formulata dal
resistente in memoria di costituzione e reiterata alla prima udienza con
esibizione dell'assegno circolare portante la somma di euro 7.233,40 a
titolo di capitale ed interessi, non è stata accettata dal resistente, che
con la proposizione del ricorso per sequestro, necessariamente
strumentale a proponenda azione di merito, ha inteso optare per la
domanda di risoluzione del contratto in luogo dell'adempimento;
 - la ricostruzione dei fatti svolta dal resistente (per cui, in estrema
sintesi, il prezzo delle quote di _____ avrebbe compensato il
maggior credito vantato dal predetto nei confronti di _____) non trova
allo stato alcun riscontro documentale e potrà semmai essere oggetto
di adeguata istruttoria in sede di merito;
 - sussista altresì il *periculum in mora* ravvisandosi l'opportunità di
procedere alla gestione temporanea o alla custodia per evitare pericoli
come ad esempio quello del compimento di atti di disposizione delle
quote;
 - è conseguentemente necessario provvedere alla nomina di un custode,
cui demandare l'iscrizione del provvedimento nel registro delle
imprese (v. art.2471 c.c.) ed attribuire l'esercizio dei diritti
amministrativi (v. art.2352 c.c.);

Nonan



- visti gli artt.670, 669 *quater*, 669 *sexies*, c. 2, c.p.c.;

autorizza

il sequestro giudiziario della quota sociale pari al 70% di intestata a

nomina custode il dott.

cui demanda l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese ed attribuisce
l'esercizio dei diritti amministrativi.

Venezia, 10 febbraio 2015

Il Giudice
(Dott.ssa Cristella ZAVEN

